

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER  
PROCEDIMENTI CIVILI E AMMINISTRATIVI  
(D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - T.U. delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di  
giustizia)

La presente istanza può essere inviata a  
mezzo raccomandata o presentata dal  
richiedente o dal difensore dello stesso.

Spett.le  
CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI PRATO  
P.le Falcone e Borsellino, 8  
59100 - PRATO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ Prov./Stato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

C.F. | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |

residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per:

**a) INIZIARE LA CAUSA:**

- avente ad oggetto (indicare il tipo di controversia es. separazione personale dei coniugi, divorzio,  
divisione di beni, risarcimento di danni, recupero crediti. interdizione, causa di lavoro, sfratto...)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

contro (indicare le persone o entri contro cui si intende agire) \_\_\_\_\_

residente/sede \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

avanti al (indicare l'Autorità Giudiziaria) \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

- per le seguenti ragioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- mezzi di prova<sup>1</sup>

- documenti<sup>2</sup>

### **b) COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO:**

- promosso da (indicare le generalità di tutte le parti) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- pendente avanti (Autorità Giudiziaria) \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

- avente ad o oggetto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- per far valere le seguenti ragioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- data della prossima udienza \_\_\_\_\_ n. ruolo \_\_\_\_\_

- mezzi di prova <sup>1</sup>

- documenti<sup>2</sup>

### **DICHIARA**

che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, I comma, lettera o) del D.P.R. n. 445/2000, il proprio reddito annuo

<sup>3</sup> risultante dall'ultima dichiarazione è pari a € \_\_\_\_\_

di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 76 c. 4 bis D.P.R. 115/2002

---

<sup>1</sup> Allegare i mezzi di prova nell'elenco in calce (all. A)

<sup>2</sup> Allegare i documenti relativi alla controversia (all. B)

<sup>3</sup> Per i redditi di cittadino extracomunitario prodotti all'estero occorre produrre apposita certificazione dell'Autorità consolare, che attesti la veridicità della dichiarazione del reddito indicato.

che i familiari con lui/lei conviventi sono:

1	_____ nato/a a _____ il _____ C.F.   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   Parentela _____ reddito annuo € _____
2	_____ nato/a a _____ il _____ C.F.   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   Parentela _____ reddito annuo € _____
3	_____ nato/a a _____ il _____ C.F.   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   Parentela _____ reddito annuo € _____
4	_____ nato/a a _____ il _____ C.F.   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   Parentela _____ reddito annuo € _____
5	_____ nato/a a _____ il _____ C.F.   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   Parentela _____ reddito annuo € _____
6	_____ nato/a a _____ il _____ C.F.   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   Parentela _____ reddito annuo € _____

che pertanto il reddito complessivo<sup>4</sup> ai fini della presente istanza ammonta a € \_\_\_\_\_

sussistendo, quindi le condizioni di reddito previste per l'ammissione.

Il sottoscritto, preso atto che il limite massimo di reddito per accedere al gratuito patrocinio è attualmente pari a € **10.628,16** si impegna a comunicare, fino a che il processo non sarà definito, ogni eventuale variazione del reddito

verificatasi nell'anno precedente, che superi il limite sopra indicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di un anno al momento in cui è stata presentata la domanda di ammissione al gratuito patrocinio o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione.

4 Nella determinazione del reddito complessivo occorre sommare tutti i redditi anche dei familiari conviventi, tenendosi conto anche dei redditi esenti da Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva. Si deve tener conto del solo reddito personale, quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

□ di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 125 T.U. 30 maggio 2002 n. 115 per il caso in cui vengano rese dichiarazioni attestanti falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste.

Il sottoscritto prende atto di poter nominare - a seguito dell'eventuale ammissione al patrocinio a carico dello Stato - solo un avvocato iscritto negli appositi elenchi istituiti presso i Consigli del distretto della Corte di Appello di Firenze.

\_\_\_\_\_

Luogo

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

firma del richiedente

\_\_\_\_\_

firma del difensore per autentica

Con riferimento alle disposizioni del d.lgs 30 giugno 2003, n.196, il sottoscritto presta il proprio consenso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato onde questi provveda, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali (come sopra forniti) e alle eventuali comunicazioni.

\_\_\_\_\_

firma del richiedente

Il sottoscritto, in caso di ammissibilità, nomina difensore l'Avv. \_\_\_\_\_





**SPAZIO RISERVATO ALLO SPORTELLLO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE**

Istanza presentata e sottoscritta dal sig. \_\_\_\_\_

autenticata dal difensore Avv. \_\_\_\_\_

e depositata da \_\_\_\_\_

Il dipendente incaricato \_\_\_\_\_

Ricevuta il:

## **VADEMECUM PER IL SOGGETTO CHE RICHIEDA DI ESSERE AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

L'art. 76 D.p.r. 115/2002 stabilisce che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato il soggetto richiedente deve avere un reddito imponibile non superiore ad € 9.723,84 come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. Ciò significa che occorre fare riferimento al reddito imponibile, ovvero al reddito al netto di eventuali deduzioni o detrazioni d'imposta, prodotto nell'anno solare antecedente a quello in cui viene presentata l'istanza di ammissione al beneficio.

Nel caso in cui il soggetto istante risulti di fatto convivente con il coniuge e/o altri familiari occorre tenere conto anche del reddito imponibile prodotto da questi ultimi, nel senso che il reddito suindicato (di € 10.628,16) deve essere elevato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente. Ad esempio se l'istante convive con la moglie ed il figlio il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non dovrà essere superiore ad € 11.661,07 (€ 10.628,16 per l'istante + € 1.032,91 per il coniuge convivente + € 1.032,91 per il figlio convivente = € 12.693,98 di reddito imponibile complessivo del nucleo familiare).

Ai fini della determinazione del reddito occorre fare riferimento tuttavia anche ai redditi derivanti da attività illecite o comunque che sono stati oggetto di evasione o elusione fiscale. A tal fine il Giudice può fare ricorso anche alle ed. presunzioni semplici per escludere dal beneficio il soggetto istante, senza contare le gravi sanzioni penali comminate nei confronti dell'istante che sia incorso volontariamente in falsità od omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni reddituali ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.

E' molto importante sottolineare come la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che ciò che rileva è l'effettività del rapporto di convivenza, tant'è

che rileva anche la convivenza *more uxorio* fra un uomo ed una donna, più che le risultanze **anagrafiche**. Così come ha statuito che lo stato di **detenzione** o l'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio non esclude di per se' il rapporto di convivenza.

Va tuttavia sottolineato come non si tiene conto del reddito del familiare convivente nel caso in cui gli interessi del soggetto istante siano in conflitto con quelli del familiare convivente.

Sempre con riferimento alla nozione di reddito occorre infine far riferimento a quell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale non rileva l'eventuale indennità di accompagnamento percepita da un invalido civile totale.

Per quanto **concerne** il cittadino straniero e la sua possibilità di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato occorre operare una distinzione fra il caso in cui l'istanza venga presentata in un procedimento penale o in un procedimento civile - amministrativo - contabile -tributario. Nel primo caso è ammessa di principio la possibilità che venga ammesso al gratuito patrocinio uno straniero che sia irregolarmente presente sul territorio nazionale, mentre nel secondo caso, ai sensi dell'art. 119 **D.p.r.** 115/2002 la possibilità di accedere a tale beneficio è riconosciuta solo allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale.

Non rileva invece la circostanza per la quale il soggetto istante, qualora sia uno straniero irregolare, non possa indicare un numero di codice fiscale: la Corte Costituzionale con l'ordinanza 144/2004 ha stabilito che in tal caso è sufficiente indicare nell'istanza il luogo e la data di nascita, il domicilio **fiscale** e il sesso del soggetto straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale.

Sempre con riferimento al soggetto straniero extra comunitario questi, con riferimento ai redditi prodotti all'estero, dovrà corredare l'istanza di

ammissione al patrocinio a spese dello stato con una certificazione del proprio consolato che attesti la veridicità di quanto dichiarato.

Infine occorre segnalare un orientamento della Suprema Corte di Cassazione, assolutamente non condivisibile, secondo cui il difensore non ha il potere di autenticare la sottoscrizione posta in calce all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato quando questa contenga la dichiarazione sostitutiva di certificazione circa le condizioni di reddito. In quest'ultimo caso si può ovviare allegando all'istanza copia fotostatica non autentica di un documento d'identità del soggetto istante.